



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Tel. 051/687.10.51
Tel. e Fax 051,0038461 – Cod. Fisc. e P.IVA 02796261200-Cap. Soc.€ 34.907,00 I.V.
Registro delle Imprese di Bologna N° 02796261200 - R.E.A. N° 0468500/BO
www.sustenia.it - Email: info@sustenia.it - sustenia.srl@pec.it

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LE SOGLIE COMUNITARIE (art. 36 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

(Testo approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 73/20 del 30/12/2020)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI APPLICABILI

- Art. 1 - Soggetti abilitati agli acquisti e RUP
- Art. 2 - Procedure ordinarie
- Art. 3 – Principi applicabili alle procedure sotto soglia comunitaria
- Art. 4 – Divieto di frazionamento
- Art. 5 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 6 – Obblighi di trasparenza
- Art. 7 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 8 – Principio di Rotazione
- Art. 9 – Fasce merceologiche e di importo ai fini della rotazione
- Art. 10 – Deroga all’obbligo di rotazione
- Art. 11 – Affidamenti di valore inferiore a euro 1.000,00
- Art. 12 – Affidamenti di valore inferiore a euro 5.000,00

CAPO II – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI e FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00

- Art. 13 – Indagini di mercato e verifica dell’interesse transfrontaliero
 - Art 14 – Affidamento diretto e amministrazione diretta
 - Art. 15 – Determina a contrarre
 - Art. 16 – Determina a contrarre semplificata
-

Art. 17 – Requisiti da richiedere all'operatore

Art. 18 – Motivazione in caso di affidamento diretto

Art. 19 – Motivazione attenuata per affidamenti di modesto valore

Art. 20 – Controllo dei requisiti

Art. 21 – Stipula contratto

Art. 22 – Trasparenza

Capo III – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI FRA EURO 40.000,00 E SOGLIA COMUNITARIA

Art. 23 – Procedura per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiori ad euro 40.000,00 e inferiori a euro 150.000,00

Art. 24 – Determina di affidamento

Art. 25 – La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00

Art. 26 – La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00

Art. 27 – Procedura per l'affidamento di forniture e servizi di importo pari superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie europee

Art. 28 – Determina di affidamento

Art. 29 – Fasi della procedura

Art. 30 – L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori

Art. 31 – L'avviso di manifestazione di interesse

Art. 32 – L'elenco fornitori

Art. 33 – Individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 34 – Il confronto competitivo

Art. 35 – Il contenuto della lettera di invito al confronto competitivo

Art. 36 – Le sedute di gara

Art. 37 – Verifica dei requisiti

Art. 38 – Stipula del contratto e le pubblicazioni di legge

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE

Art. 1

Soggetti abilitati agli acquisti e RUP

1. Stante l'organizzazione aziendale i soggetti abilitati agli acquisti sono:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Responsabile tecnico, quale Responsabile unico del procedimento (RUP), per tutte le procedure di acquisto disciplinate da questo regolamento, espletando le fasi relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi anche sottoscrivendo digitalmente gli ordinativi di acquisto sulla piattaforma informatica e impegnando così SUSTENIA S.r.l. (di seguito "la Società");
 - c) ogni altro dipendente appositamente delegato al ruolo di RUP dall'Amministratore Unico o dal Responsabile tecnico;
 - d) l'Amministratore Unico può delegare al ruolo di RUP un soggetto esterno, qualora non fosse possibile reperire fra i propri dipendenti personale in possesso del titolo di studio e/o competenze adeguati in relazione alla specificità dell'affidamento;
 - e) il RUP individuato può essere coadiuvato nello svolgimento dell'incarico da personale, anche esterno, in possesso di competenze specialistiche specifiche.

Art. 2

Procedure ordinarie

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 3

Principi applicabili alle procedure sotto soglia comunitaria

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "il Codice") e in particolare, sono attuate nel rispetto:
 - a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) del principio di tempestività, che comporta l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) del principio di correttezza, che richiede una condotta leale e improntata alla buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, che impongono una valutazione equa e imparziale dei concorrenti nonché l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, che impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, attraverso la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche tenendo conto degli eventuali aggiornamenti;
- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comporta l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT).

Art. 4

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nel caso di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) e c) del Codice.

Art. 7

Criteri di aggiudicazione.

1. Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, co. 3 del Codice.
3. Gli affidamenti diretti i cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 8

Principio di rotazione

1. La Società è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con altre imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidi e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello trattato, nei casi in cui entrambi gli affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa tipologia di beni, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
4. La rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia, come meglio definite nell'art. 9.
5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite nel Codice ovvero dalla stessa in casi di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
6. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Art. 9

Fasce merceologiche e di importo ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione degli inviti, di cui al precedente articolo. La rotazione si applicherà solo agli affidamenti di contenuto identico o analogo che si collocano all'interno della stessa fascia.
2. Le fasce suggerite nelle "Linee guida ANAC n. 4 – Relazione AIR" sono le seguenti:
 - I – Servizi e Forniture
 - a) di valore fino a euro 1.000,00;
 - b) di valore da euro 1.001,00, fino a euro 5.000,00;
 - c) di valore da euro 5.001,00, fino a euro 20.000,00;
 - d) di valore da euro 20.001, fino a euro 39.999,00;
 - e) di valore da euro 40.000,00, fino a euro 143.999,00;
 - f) di valore da euro 144.000,00, fino a euro 220.999,00.
 - II – Lavori
 - a) di valore fino a 20.000,00;
 - b) di valore da 20.001,00, fino a euro 39.999,00;
 - c) di valore da euro 40.000,00, fino a euro 149.999,00;
 - d) di valore da euro 150.00,00, fino a 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, DPR n. 207/2010);
 - e) di valore da 309.601,00, fino a euro 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
 - f) di valore da 619.201,00, fino a 999.999,00.

Art. 10

Deroga all'obbligo di rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
2. In tale caso la Società motiva tale scelta ricorrendone le seguenti condizioni:
 - a) la particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - c) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione.
3. La motivazione circa l'affidamento (diretto) o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per la Società o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti similari eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 11

Affidamenti di valore inferiore a euro 1.000,00

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 1.000,00 è consentito derogare al principio di rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente.

Art. 12

Affidamenti di valore inferiore a euro 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00 è consentito di non fare ricorso al mercato elettronico.
2. Per importi superiori a euro 5.000,00 si ricorre al mercato elettronico, fatto salvo il caso in cui sul mercato elettronico non sia presente il prodotto oggetto dell'acquisto.

CAPO II

**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00**

Art. 13

Indagini di mercato e verifica dell'interesse transfrontaliero

1. Al fine di assicurare il rispetto di cui all'art. 30, d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
2. Per gli appalti inferiori alle soglie comunitarie occorre verificare se vi possa essere un interesse transfrontaliero certo, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea. Qualora vi fosse un interesse transfrontaliero certo, si adotteranno procedure di gara adeguate a garantire in maniera effettiva ed efficace la partecipazione delle imprese estere.

Art. 14

Affidamento diretto e amministrazione diretta

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta.
2. I lavori da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla Società a cura del RUP.

Art. 15

Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
 - a) l'interesse che si intende soddisfare;
 - b) l'oggetto del contratto ovvero le caratteristiche delle opere, dei beni o servizi che si intendono acquistare;
 - c) l'importo massimo previsto per l'affidamento;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.

Art. 16

Determina a contrarre semplificata

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo (art. 36, co. 2, lett. a e b) del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento semplificato devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
3. In caso di affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00 è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1 del Codice dei contratti Pubblici.

Art. 17

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, iscrizione Albo, ecc.);
 - b) sufficiente capacità economica e finanziaria (ad es. sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali o di impresa, livello minimo di fatturato, ecc.);
 - c) adeguate capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento (per esempio le attestazioni di esperienze maturate in uno specifico settore).Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è condizione sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale richiesti (precedenti lett. b) e c).

Art. 18

Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse da soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione.
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - b) mediante comparazione dei listini di mercato;
 - c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - d) mediante l'analisi de prezzi praticati da altre amministrazioni.Il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una buona pratica.

Art. 19

Motivazione attenuata per appalti di modesto valore

1. La motivazione della scelta nell'affidamento diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso, nella determina per affidamenti di modico valore, come per quelli inferiori a euro 1.000,00.
2. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, ad esempio inferiori a euro 5.000,00, può essere espressa in forma attenuata.

Art. 20

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per quali operano affidamenti diretti sono ammessi a un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore a euro 20.000,00.
2. In particolare:
 - a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a euro 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000, anche secondo il modello DGUE, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni nonché dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012)
- b) Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 20.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello del DGUE, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica relativa requisiti di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lett. b) del Codice;
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (vedi sopra).
3. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
4. Per importi superiori ad euro 20.000,00, nel caso di affidamento diretto, prima di stipulare il contratto, la stazione appaltante procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012).
5. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione dello stesso;
 - il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
6. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali (se richiesti) ove i medesimi rientrino nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici. Nel caso, invece, in cui detti operatori economici aggiudicatari non ricadano nel citato campione, dovranno essere espletati tutti i controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine generale.

Art. 21

Stipula del contratto

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come a es. l'ordine diretto al MEPA.

Art. 22

Trasparenza

1. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Società trasparente)

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE A 150.000,00 E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE

Art. 23

La procedura per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiori a euro 40.000,00 e inferiori a euro 150.000,00

1. L'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00 avviene, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, previa acquisizione di tre (3) preventivi.
2. Si potrà richiedere le tre offerte economiche tramite:
 - a) il sistema telematico (MEPA, ecc.);
 - b) acquisendo in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa e, a seguito di una comparazione tra gli stessi, richiedere, tramite il sistema telematico, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione, la conferma del preventivo giudicato migliore al proponente nonché il rilascio da parte di quest'ultimo delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice, ai fini dell'effettuazione dei controlli.
3. In entrambi i casi indicati al punto 2. Gli operatori economici saranno selezionati senza necessità di fare ricorso alla pubblicazione di un bando preventivo, nel rispetto della rotazione degli inviti.
4. La scelta del miglior preventivo può essere effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, salvo i casi previsti dall'art. 95 del Codice.

Art. 24

Determina di affidamento

1. È possibile procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice.
2. Nel provvedimento di affidamento devono essere specificati i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - il possesso dei requisiti di carattere speciale (o tecnico-professionali se richiesti);
 - le modalità utilizzate tra quelle indicate al punto 2, art. 23 del presente regolamento, per l'acquisizione dei preventivi da valutare e i soggetti interpellati.

Art. 25

La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00

1. Gli appalti che hanno ad oggetto l'affidamento di lavori pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00 possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci (10) operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
4. Per le indagini di mercato e gli elenchi di operatori economici si rinvia ai successivi articoli.

Art. 26

La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00

1. Gli appalti che hanno ad oggetto l'affidamento di lavori pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici (15) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
4. Per le indagini di mercato e gli elenchi di operatori economici si rinvia ai successivi articoli.

Art. 27

Procedura per l'affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiori a euro 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria

1. Gli appalti che hanno a oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previo consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco fornitori.
2. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere aggiudicate col criterio del minor prezzo o con quello del miglior rapporto qualità/prezzo e, in quest'ultimo caso, è necessario nominare con apposito provvedimento una commissione giudicatrice.

Art. 28

Determina di affidamento

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, si può procedere ad affidamento diretto tramite un unico atto, determina a contrarre o atto equivalente, in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice.
2. Nel provvedimento di affidamento devono essere specificati i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - il possesso dei requisiti di carattere speciali (nel caso);
 - il possesso dei requisiti professionali, ove richiesti;
3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, l'avvio della procedura avviene a seguito di adozione di apposita determina, a cui farà seguito la determina di nomina della commissione giudicatrice e, infine, la determina di aggiudicazione.

Art. 29

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato (oppure la consultazione dell'elenco fornitori) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 30

L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori

1. L'indagine di mercato (oppure la consultazione dell'elenco fornitori) tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate all'art. 9 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato (oppure la consultazione dell'elenco fornitori) è svolta tenendo in considerazione l'utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il prodotto o servizio da acquisire, o mediante altri strumenti simili gestiti da centrali di committenza. È possibile la consultazione di cataloghi del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Art. 31

L'avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse è preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per uno specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura.
2. L'avviso viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente", sottosezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici (15) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque (5) giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul profilo del committente dovrà essere parimenti stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare almeno:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - La possibile riserva circa la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Art. 32
L'elenco fornitori

1. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da un elenco di fornitori costituito appositamente, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'elenco viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di operatori economici da cui possono essere tratti i soggetti da invitare alle procedure di gara. L'elenco è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Bandi e contratti".
3. L'elenco è articolato secondo le fasce di importo di cui all'art. 9 del presente regolamento.
4. L'avviso deve indicare:
 - le categorie di operatori economici suddivise per merceologia e fascia di importo;
 - le modalità di selezione degli operatori da invitare alle procedure di affidamento;
 - i requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - i requisiti specifici, ove richiesti;
 - il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
7. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggior termine, comunque non superiore a novanta (90) giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
8. La revisione dell'elenco avviene, di norma, con cadenza semestrale.
9. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
10. Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente la Società delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e di quanto dichiarato.
11. Vengono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - hanno commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività;
 - si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal RUP;
 - abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati che richiedevano requisiti tecnico-economici non realmente posseduti;
 - abbiano perso uno o più requisiti richiesti al momento dell'iscrizione;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
12. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Società.

Art. 33

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato (o di costituzione dell'elenco fornitori) vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato (o dall'elenco dei fornitori) la Società indica, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito nonché i relativi criteri con cui la selezione avverrà, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La società terrà comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice.
3. Gli operatori economici da invitare non possono essere in numero inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.
4. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato (o di costituzione dell'elenco fornitori) e non siano stati preventivamente previsti criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso pubblicato. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data, l'ora, il luogo in cui si effettuerà il sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 8, punto 5, del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori all'indagine di mercato o alla costituzione dell'elenco fornitori.

Art. 34

Il confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'elenco fornitori e formalizzati i relativi risultati, la Società seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (5).
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla Società ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità all'art. 75, co. 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.
3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 35

Contenuto della lettera di invito al confronto competitivo

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque, seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e prestazionali nonché l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori selezionati dall'elenco fornitori, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali è stato inserito nell'elenco. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico, la Società deve utilizzare il DGUE per richiedere eventuali requisiti speciali ulteriori a quelli già acquisiti in fase di abilitazione o ammissione al mercato elettronico medesimo, afferenti alla medesima procedura;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma 4, del Codice, la Società deve procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione.
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) per gli affidamenti che non presentano carattere transfrontaliero, nel caso di applicazione del prezzo più basso, la Società potrà prevedere nella lettera di invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
 - k) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica nella quale il RUP o il seggio di gara, procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 36

Le sedute di gara

1. Le sedute di gara possono essere svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure possono essere svolte su piattaforme telematiche o mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 37

Verifica dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la Società verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Resta ferma la verifica anche del possesso dei requisiti di carattere generale qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori verificati a campione dalla Banca dati nazionale degli operatori economici.

Art. 38

Stipula del contratto e pubblicazioni di legge

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di trentacinque (35) giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza sull'operato della Società è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente. Tra queste, gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.